SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1197)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(COLOMBO)

di concerto col Ministro delle Finanze

(REVIGLIO)

col Ministro dei Trasporti

(FORMICA)

col Ministro del Commercio con l'Estero

(MANCA)

e col Ministro della Marina Mercantile

(COMPAGNA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° DICEMBRE 1980

Ratifica ed esecuzione del Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra la Repubblica italiana ed il Giappone per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, firmato a Roma il 14 febbraio 1980

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente Protocollo, che si sottopone all'approvazione del Parlamento, si colloca nel quadro dei lavori svolti e in fase di svolgimento per adeguare i vigenti accordi contro le doppie imposizioni sui redditi al nostro nuovo assetto tributario conseguente alla riforma e per rendere, in particolare, la Convenzione di cui trattasi più aderente, nella struttura e nella formulazione, agli altri accordi stipulati dall'Italia sulla specifica materia con Paesi ad economia comparabile a quella nipponica. Esso costituisce il risultato della lunga trattativa che le autorità italiane e del Giappone hanno condotto prima di pervenire alla sua parafatura e che l'atteggiamento della controparte, restia ad accogliere ogni proposta di modifica, soprattutto

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1400) — 2-3-4

in ordine a talune clausole, hanno reso particolarmente laboriosa.

L'intesa raggiunta con il predetto atto internazionale va, comunque, considerata molto positivamente perchè si presenta con un contenuto più favorevole al nostro Paese di quanto lo fosse l'accordo che modifica, principalmente con riferimento alla previsione della clausola che ammette il sistema dell'imputazione ordinaria (cosiddetto *tax credit*).

Va, pertanto, sottolineato che, pur non recependo la normativa pattizia tutte le proposte italiane, essa raggiunge comunque lo scopo di rendere definitivamente operativa la Convenzione del 1969. In essa, infatti, viene riportata la nuova lista delle imposte cui si applica la Convenzione e viene specificato il metodo per la eliminazione della doppia imposizione — che, per il nostro Paese, è appunto quello dell'imputazione ordinaria — sanando una situazione di svantaggio dei nostri residenti, che era sorta in relazione all'applicazione della vecchia clausola esistente nell'accordo del 1969, anche mediante la previsione dell'efficacia della normativa convenzionale al 1° gennaio 1974.

Tali considerazioni, unitamente alla circostanza che i contenuti della più volte richiamata Convenzione del 1969 restano senz'altro soddisfacenti, risultando, anche a seguito delle modifiche introdotte, pienamente idonei a tutelare gli specifici interessi italiani, inducono a raccomandare la più sollecita approvazione parlamentare del patto internazionale di cui trattasi.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Protocollo recante modifiche alla Convenzione tra la Repubblica italiana ed il Giappone per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, firmato a Roma il 14 febbraio 1980.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Protocollo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 3 del Protocollo stesso.

PROTOCOLLO RECANTE MODIFICHE ALLA CONVENZIONE TRA LA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GIAPPONE PER EVITARE LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO

Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Giappone, desiderosi di modificare la Convenzione tra la Repubblica italiana ed il Giappone per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, firmata a Tokyo il 20 marzo 1969, hanno convenuto le seguenti disposizioni:

Articolo 1.

Il paragrafo (1) dell'articolo 2 è soppresso e sostituito dal seguente:

« (1) Le imposte che formano oggetto della presente Convenzione sono:

(a) in Giappone:

(i) l'imposta sul reddito (*the income tax*);
(ii) l'imposta sulle società (*the corporation tax*); e
(iii) le imposte locali sui residenti (*the local inhabitant taxes*)
qui di seguito indicate quali "imposta giapponese");

(*b*) in Italia:

(i) l'imposta sul reddito delle persone fisiche;
(ii) l'imposta sul reddito delle persone giuridiche; e
(iii) l'imposta locale sui redditi
ancorchè riscosse mediante ritenuta alla fonte,
(qui di seguito indicate quali "imposta italiana") ».

Articolo 2.

Il paragrafo (2) dell'articolo 23 è soppresso e sostituito dal seguente:

« (2) Se un residente dell'Italia possiede elementi di reddito che sono imponibili in Giappone, l'Italia, nel calcolare le proprie imposte sul reddito specificate nell'articolo 2 della presente Convenzione, può includere nella base imponibile di tali imposte detti elementi di reddito, a meno che espresse disposizioni della presente Convenzione non stabiliscano diversamente.

In tal caso, l'Italia deve dedurre dalle imposte così calcolate l'imposta pagata in Giappone, ma l'ammontare della deduzione non può ecce-

dere la quota di imposta italiana attribuibile ai predetti elementi di reddito nella proporzione in cui gli stessi concorrono alla formazione del reddito complessivo.

Nessuna deduzione sarà, invece, accordata ove l'elemento di reddito venga assoggettato in Italia ad imposizione mediante ritenuta a titolo d'imposta su richiesta del beneficiario di detto reddito in base alla legislazione italiana ».

Articolo 3.

1. Il presente Protocollo sarà ratificato e gli strumenti di ratifica saranno scambiati a Tokyo non appena possibile. Esso entrerà in vigore alla data dello scambio degli strumenti di ratifica.

2. (1) Il presente Protocollo avrà effetto con riferimento ai redditi realizzati durante gli anni imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1974.

(2) Le domande di accreditamenti dell'imposta giapponese presentate da un residente dell'Italia in relazione al paragrafo (2) dell'articolo 23 con riferimento ai redditi realizzati durante gli anni imponibili che iniziano il, o successivamente al, 1° gennaio 1974 e terminano all'atto, o prima, dell'entrata in vigore del presente Protocollo, devono essere presentate entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente Protocollo o dalla data in cui l'imposta è stata prelevata, quale che sia la data posteriore.

3. Il presente Protocollo resterà in vigore fino a quando resterà in vigore la suddetta Convenzione.

In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai lori rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Roma il giorno 14 febbraio 1980 in duplice esemplare, in lingua italiana, giapponese ed inglese, tutti i testi facenti egualmente fede e prevalendo il testo inglese in caso di divergenza di interpretazione.

Per il Governo
della Repubblica italiana
Antonio BASLINI

Per il Governo
del Giappone
Humeo KAGEI